



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di NUORO

*Dispositive N. 2/2024*

|   |   |
|---|---|
| <b>Ai Sostituti Procuratori</b>   |   |
| <b>Alla Sezione di P.G. tutte le Aliquote</b>   |   |
| <b>Alla segreteria indagini preliminari</b>   |   |
| <b>Alla Questura di</b>   | <b>Nuoro - Sassari</b>  |
| <b>Al Commissariato P.S. di</b>   | <b>Siniscola - Gavoi - Ottana</b><br><b>- Ozieri - Orgosolo</b> |
| <b>Alla Sezione Polizia Stradale di</b>   | <b>Nuoro - Sassari</b>  |
| <b>Al Comando Provinciale Carabinieri di</b>  | <b>Nuoro - Sassari</b>  |
| <b>Al Comando Compagnia Carabinieri di</b>  | <b>Nuoro - Siniscola - Bitti -</b><br><b>Ottana - Bono</b>      |
| <b>Al Comando Nucleo P.T. Guardia di</b><br><b>Finanza</b>                                  | <b>Nuoro - Sassari</b>  |
| <b>Al Comando Provinciale Guardia di</b><br><b>Finanza</b>                                  | <b>Nuoro - Sassari</b>  |
| <b>Al Comando Brigata Guardia di Finanza di</b>   | <b>Siniscola</b>  |
| <b>All'Ispettorato Ripartimentale del Corpo</b><br><b>Forestale Vigilanza Ambientale di</b> | <b>Nuoro - Sassari</b>  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Al Comando Provinciale VV.FF.</b>                 | <b>Nuoro</b>  |
| <b>Alla Sez. Polizia Postale delle Comunicazioni</b> | <b>Nuoro</b>  |
| <b>Alla Casa Circondariale di</b>                    | <b>Nuoro</b>  |
| <b>Alla Casa di Reclusione di</b>                    | <b>Mamone</b>   |
| <b>Alla Direzione Marittima di</b>                   | <b>Olbia</b>  |
| <b>Ai Comuni</b>                                     | <b>del Circondario di competenza della<br/>Procura di Nuoro</b> |

**OGGETTO: Direttive e indicazioni alla Polizia Giudiziaria relative all'entrata in vigore della Legge 168/2023 "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica".  
CODICE ROSSO Ulteriori disposizioni**

#### **PREMESSA**

La legge 168/2023 ha apportato rilevanti modifiche alla legislazione in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza in genere, intervenendo anche sul codice penale e sul codice di procedura penale.

Gli scopi principali della riforma sono il rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza "domestica" attraverso un sistema integrato di interventi incidenti sulla legislazione penale e amministrativa.

Gli interventi riguardano:

- rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e informazione alle vittime
- potenziamento delle misure di prevenzione (art. 3 D.L. 93/2013 conv. in L. 119/13, art. 8 D.L. 11/2009 conv. in L. 38/2009)
- formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi (art. 132 bis c.p.p.)
- termini per la valutazione delle esigenze cautelari (art. 362 bis c.p.p.)
- effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 387 bis c.p.)
- arresto in flagranza differita (art. 382 bis c.p.p.)
- disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (384 comma 2 bis c.p.p.)
- disposizioni in materia di misure cautelari coercitive e dell'uso del braccialetto elettronico (artt. 275 bis co. 1 e co. 2 bis, 276 co 1 ter, 280, 282 bis, 282 ter, 391 co 5 c.p.p.)
- informazione alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione (art. 90 ter c.p.p.).

## MODIFICHE AL CODICE PENALE

L'art. 9 della legge 168/2023 ha modificato l'**art. 387 bis c.p.** innalzando la pena prevista per la violazione dei provvedimenti di allontanamento della casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e ne estende la disciplina penalistica anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile, previsti dall'art. 342 ter 1° comma codice civile.

Si sottolinea che:

- 1) l'**art. 380 co. 2 lett. 1-ter c.p.p.** prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il reato di cui all'art. 387 bis c.p.
- 2) l'**art. 391 co. 5 c.p.p.** prevede che quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 387 bis c.p. l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274 comma 1 lett. c) e 280.
- 3) l'**art. 280 c.p.p.** prevede che le soglie edittali ivi contemplate non si applichino, nei procedimenti per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis c.p.) con conseguente possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere anche per tale reato.
- 4) E' stato modificato anche l'**art. 388 c.p.** mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, con la soppressione del secondo comma, poiché nel caso di violazione degli ordini di protezione civilistici ovvero di provvedimenti di eguale contenuto assunti nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applica quanto disposto dall'art. 387 bis c.p.

## INDICAZIONI OPERATIVE

1. Gli organi di Polizia Giudiziaria devono indicare nelle C.N.R. relative al delitto di cui all'art. 387 bis c.p. in modo completo e circostanziato gli elementi del fatto e della riferibilità al destinatario di uno dei provvedimenti indicati nella suddetta norma incriminatrice, di cui dovrà essere verificata l'attualità dell'efficacia al momento della violazione.
2. Il provvedimento violato dovrà essere allegato alla C.N.R. unitamente alla notifica all'interessato indicando il numero di RG del procedimento in cui lo stesso risulta essere stato emesso, lo stato del procedimento civile o penale, ove conosciuto.

## MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

La legge 168/2023 ha previsto modifiche al c.p.p. in materia di misure precautelari e cautelari, nonché di informazioni e avvisi alla parte offesa:

- art. 7 termini per la valutazione delle esigenze cautelari
- art. 10 arresto in flagranza differita
- art. 11 allontanamento d'urgenza dalla casa familiare
- art. 12 rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico

- art. 13 ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive
- art. 14 disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione

### Termini per la valutazione delle esigenze cautelari

Il novellato art. 362 bis c.p.p. (Misure urgenti di protezione alla persona offesa) prevede che qualora si proceda per i reati di cui all'art. 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli artt. 558 bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 co. 1 nn. 2, 5 e 5.1, e 577 co. 1 n. 1, e 2° comma, 583 bis, 583 quinquies, 593 ter, da 609 bis a 609 octies, 610, 612, 2° comma, 612 bis, 612 ter e 613, 3° comma c.p., consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo o comunque entro 30 giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari."

La previsione del termine legale di 30 giorni per la valutazione della sussistenza dei presupposti di applicazione di una misura cautelare determina la necessità di una IMMEDIATA TRASMISSIONE DELLE C.N.R. riguardanti i reati indicati nell'art. 362 bis c.p.p. ed una celere evasione delle deleghe di indagine emanate dalla A.G.; per consentire al pubblico ministero di effettuare le valutazioni in ordine all'adozione di misure cautelari nei termini di legge, fermo restando che in via prioritaria per le ipotesi di grave pericolo di reiterazione, il legislatore ha ampliato i poteri delle forze dell'ordine per l'applicazione delle misure precautelari anche a nuovi casi di "flagranza differita" (art. 382 bis c.p.p.) e consentendo per il delitto di cui all'art. 387 bis c.p., per il quale è previsto l'arresto obbligatorio, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

## LE MISURE PRECAUTELARI

### A) I NUOVI CASI DI ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA (art. 382 bis c.p.p.)

L'art. 10 L. 168/2023 introduce il nuovo articolo 382 bis c.p.p. al fine di consentire l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

L'art. 382 bis c.p.p. prevede che si consideri comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, risulti aver commesso il reato di:

- violazione di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, violazione degli ordini di protezione o di analoghi provvedimenti adottati in sede civile (art. 387 bis c.p.)
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)
- atti persecutori (art. 612 bis c.p.)

L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, entro le 48 ore dal fatto.

**B) IL FERMO DEL PUBBLICO MINISTERO PER IL PERICOLO DI RECIDIVA**  
(art. 384 co. 2 bis c.p.p.)

L'art. 384 bis comma 2 bis c.p.p. prevede che, fermo quanto disposto dall'art. 384 (in tema di fermo di indiziato), anche al di fuori della flagranza, il Pubblico Ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità della persona offesa, e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di:

- Violazione di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis c.p.)
- Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)
- Atti persecutori (art. 612 bis c.p.)
- Lesioni (art. 582 c.p.) limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli artt. 576, co 1 nn. 2,5 e 5.1, e 577, co. 1 n. 1 e secondo comma c.p.
- Ogni altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo e della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

**CONVALIDA DEL FERMO**

Si tratta di un'ipotesi speciale di fermo del P.M. fondato non sul pericolo di fuga ma sul pericolo di reiterazione del reato, per il quale, entro 48 ore dall'esecuzione del decreto con il quale è stato disposto l'allontanamento urgente, il P.M. chiede la convalida al GIP. Il Gip entro le successive 48 ore deve fissare l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore (commi 2 ter e 2 quater).

**INDICAZIONI OPERATIVE**

- 1) Gli organi di Polizia Giudiziaria devono indicare nelle C.N.R. relative ai casi di arresto in flagranza differita la documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto; le attività compiute per l'identificazione dell'autore tenuto conto, in ogni caso, che l'arresto può essere effettuato entro le 48 ore dal fatto.
- 2) Fuori dai casi di possibile arresto in flagranza differita, gli organi di Polizia Giudiziaria devono indicare nelle C.N.R. relative ai reati di cui all'art. 384 bis co. 2 c.p.p., le ragioni d'urgenza e di pericolo imminente di recidiva per le quali non sia possibile attendere il provvedimento del giudice.
- 3) In entrambi i casi, gli atti relativi all'esecuzione dell'arresto e fermo devono essere trasmessi nei termini di legge (48 ore) e in tempo utile a consentire al P.M. di richiedere la convalida al GIP.

4) Ove si proceda per il delitto di cui all'art. 387 bis c.p. il provvedimento violato dovrà essere allegato alla CNR unitamente alla notifica all'interessato indicando il numero di RGNR del procedimento in cui lo stesso risulta emesso, lo stato del procedimento civile o penale, ove conosciuto.

### **C) UTILIZZO DEL BRACCIALETTO ELETTRONICO (art. 275 bis, 276 c.p.p.)**

L'art. 275 bis comma 1 c.p.p. impone alla Polizia Giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo di mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo, ove il giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

L'art. 276 comma 1-ter c.p.p. prevede l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione di mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari ovvero con le misure coercitive di cui all'art. 282 bis (obbligo di allontanamento della casa familiare) o 282 ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

L'art. 282 bis co. 6 c.p.p. consente per i reati ivi indicati di disporre la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p. (ovvero della reclusione superiore nel massimo a 3 anni) e con le modalità di controllo di cui all'art. 275 bis c.p.p.

In particolare, i numeri 1 e 2 della lettera c) integrano l'elenco dei reati contenuto nell'art. 282 bis c. 6 c.p.p. con l'inserimento del reato di tentato omicidio (art. 56, 575 c.p.) e di deformazione mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies). Per i reati di cui all'art. 282 comma 6 c.p.p. è altresì consentita la misura dell'allontanamento urgente dalla casa familiare (art. 384 bis).

L'art. 282 ter comma 1 c.p.p. prevede:

- 500 metri la distanza minima che il giudice deve comunque garantire nel disporre il provvedimento di divieto di avvicinamento
- Nei casi di allontanamento dalla casa familiare per condotte di violenza domestica e di genere (art. 282 bis comma 6 c.p.p.), la misura può essere disposta al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 per l'applicazione delle misure cautelari
- Il giudice, con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, può applicare anche congiuntamente una misura più grave qualora l'indagato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'art. 275 bis ovvero quando sia accertata da parte dell'organo a ciò deputato, la non fattibilità tecnica.

L'art. 282 ter c.p. prevede che, qualora sussistano esigenze di tutela, il giudice possa prescrivere all'indagato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza non inferiore a 500 metri da tali luoghi o da tali persone disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275 bis.

## INDICAZIONI OPERATIVE

1) Gli organi di Polizia Giudiziaria devono indicare nelle C.N.R. contenenti richieste di misura cautelare o di aggravamento, il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo "dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo" di cui all'art. 275 bis c.p.p.

2) Nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari ovvero con le misure coercitive di cui all'art. 282 bis (obbligo di allontanamento della casa familiare) o 282 ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) gli organi di P.G. dovranno trasmettere immediatamente la comunicazione all'A.G. per le valutazioni di cui al comma 1-ter dell'art. 276 c.p.p. (applicazione della misura cautelare in carcere).

### D) LE MISURE CAUTELARI PERSONALI (artt. 275, 280, 282 bis, 282 ter, 391 c.p.p.)

L'art. 275 2-bis c.p.p. è stato così modificato:

Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Sono stati quindi inseriti nell'elenco dei reati per cui a seguito di valutazione del giudice è esclusa l'applicazione del divieto di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari, se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena o se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a 3 anni, anche i seguenti delitti:

- Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis c.p.)
- Lesioni personali (art. 582 c.p.) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 1° comma nn. 2,5 e 5.1, e 577, primo comma n. 1 e secondo comma c.p.

L'art. 280 c.p.p. che disciplina le condizioni di applicabilità delle misure cautelari, prevede che le soglie editali ivi contemplate non si applichino nei procedimenti per delitti di:

- Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis c.p.)
- Lesioni personali (art. 582 c.p.) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 1° comma nn. 2,5 e 5.1, e 577, primo comma n. 1 e secondo comma c.p.

**Ne consegue la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere anche per tali reati**

E' inoltre ampliato l'ambito applicazione della disposizione di cui all'art. 391 comma 5 c.p.p. anche ai casi di arresto eseguito per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. art. 387 bis c.p.

**E) MODIFICHE IN MATERIA DI AVVISI DOVUTI ALLA PARTE OFFESA**  
(art. 90 ter c.p.)

E' stato modificato l'art. 90 ter c.p. al fine di estendere l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti *de libertate* inerenti l'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato, internato.

**Trattasi di informazioni che la polizia giudiziaria deve obbligatoriamente fornire e quindi i moduli attualmente in uso devono essere integrati**

**Art. 90-ter. Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione**

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-otties e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Si ricorda inoltre che l'art. 299 co 2 ter e 2 quater c.p.p. (revoca e sostituzione delle misure) come modificato dall'art. 14 L. 168/23 prevede:

2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura

della cancelleria, anche per via telematica; all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.

2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

### INDICAZIONI OPERATIVE

1) In occasione della presentazione di esposti, denunce e querele, anche verbali, la Polizia Giudiziaria (dandone atto nel verbale della denuncia o della querela) forniscono alla persona offesa le informazioni sui diritti a lei spettanti nel procedimento penale, mediante consegna del relativo elenco il cui testo deve essere aggiornato con le informazioni di cui all'art. 90 ter c.p.p. ovvero sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta:

- i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

2. Il suddetto elenco dei diritti e facoltà della persona offesa aggiornato sia messo a disposizione dell'utenza presso l'ufficio sportello della Procura.

**SI RICHIEDE LA MASSIMA DIFFUSIONE ALLA P.G. SUL TERRITORIO**

Nuoro, 26.1.2024



Il Procuratore della Repubblica

D.ssa Patrizia Castaldini



**AVVISO ALLA PERSONA OFFESA**  
Artt. 90 bis c.p.p. e 101 c.p.p.

In relazione alla denuncia/querela presentata in data odierna, si avvisa l'interessato, se ed in quanto persona offesa dal reato che, in quanto tale, per l'esercizio e le facoltà ad essa attribuite dal codice di procedura penale, può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96 comma 2 c.p.p. e che, nella ricorrenza delle condizioni di legge, nella anzidetta qualità, qualora posseduta, può accedere al patrocinio a spesa dello Stato ai sensi dell'art. 76 del dpr 30 maggio 2002 n. 115, per la nomina del difensore e del consulente tecnico; con la precisazione che, laddove di tratti di persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undicies c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti ordinariamente.

Il nominando difensore può e deve essere in grado di fornire tutte le pertinenti indicazioni e informazioni utili per la soddisfazione dei propri interessi, nell'ambito del procedimento penale.

Si avvisa, comunque, che, laddove si abbia subito un danno dal reato, in qualità di danneggiato del reato, si ha la facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento penale, per ottenere il risarcimento del danno, secondo le modalità e i termini di cui agli articolo 74 e ss. c.p.p.

Si avvisa, comunque, che quale querelante, si ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione o notificazione degli atti del procedimento con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. (vi è la facoltà peraltro, ove non si sia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente); con l'obbligo conseguente, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria precedente la nuova domiciliazione.

Si avvisa peraltro, che ove si sia nominato un difensore, si sarà domiciliati presso quest'utile; mentre, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'art. 148 comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

Si avvisa infine che, in difetto di nomina di un difensore o in mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

Si avvisa altresì delle facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni sul registro delle notizie di reato secondo la disciplina di cui all'art. 335 commi 1,2 e 3 ter c.p.p., rivolgendo formale istanza all'ufficio competente della Procura della Repubblica, e di chiedere di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, per potere proporre opposizione, secondo la disciplina di cui all'art. 408 c.p.p., salve le ipotesi che si tratti di delitti commessi con violenza alla persona in cui è comunque dovuto l'avviso dell'eventuale archiviazione. L'avviso comunque non sarà dovuto nell'ipotesi in cui successivamente intervenga remissione di querela.

Si avvisa ancora che, se il reato è perseguibile a querela, il procedimento penale può essere definito con la remissione di querela e l'accettazione della controparte (in tal caso non sarà dovuto l'avviso della successiva richiesta di archiviazione); salve le ipotesi di querela irrevocabile (in particolare art. 609 septies c.p., per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni) e salve le specifiche disposizioni di legge dirette a porre particolari condizioni all'esercizio del diritto di remissione della querela (in particolare, art. 612 bis c.p., per il reato di atti persecutori, che richiede una remissione di querela "processuale", ossia presentata solo all'autorità procedente).

Si avvisa ancora che, se il reato è perseguibile a querela, la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela.

Si avvisa del fatto che l'ordinamento mira a promuovere, laddove è possibile, la conciliazione tra le parti attraverso la remissione della querela e la partecipazione, quando saranno operativi, ai programmi di giustizia riparativa, cui si potrà accedere e che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporterà la remissione tacita di querela.

Si avvisa, poi, che l'ordinamento prevede, alle condizioni di legge, la possibile definizione del procedimento con la messa alla prova dell'imputato o con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; istituti nell'ambito dei quali si ha la facoltà di partecipare. In particolare, rispetto a quest'ultimo istituto, ove il pubblico ministero ritenga di avanzare richiesta di archiviazione per la riconosciuta particolare tenuità del fatto, si possono esercitare le facoltà di cui all'art. 411 comma 1 bis c.p.p., nel caso presentando formale motivata opposizione.

Ai sensi dell'art. 90 ter c.p.p., fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato. Ai sensi dell'art. 90 ter comma 1-bis c.p.p. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Si precisa inoltre che l'interessato, espressamente interpellato, ha dichiarato di avere conoscenza della lingua italiana.

Nuoro,

L'Ufficiale di polizia giudiziaria

Per presa visione e ritiro di copia